| 17 Gennaio 2018 |

Vicina la scadenza per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Una nota delle Entrate ricorda i termini



Mancano poco meno di due settimane alla scadenza del 31 gennaio 2018 entro la quale i dentisti devono trasmettere attraverso al Sistema Tessera Sanitaria la comunicazione con i dati delle fatture emesse e pagate, o rimborsate, nell'anno di imposta 2017. Scopo di tali dati è impiegarli nelle dichiarazioni dei redditi precompilate inviate ai contribuenti.

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate, attraverso uno dei suoi bollettini informativi, ha divulgato una nota informativa ricordando obblighi e scadenza.

Gli odontoiatri, come molti altri professionisti della salute, sono soggetti all'obbligo d'invio così come gli studi odontoiatrici organizzati in società.

Per i dentisti liberi professionisti l'invio dei dati può essere fatto direttamente, e manualmente, utilizzando l'area riservata del STS o utilizzando il servizio legato al proprio software gestionale o quello attivato da associazioni e sindacati, oppure delegando un professionista abilitato.

Per le società di capitale la procedura è la stessa dei liberi professionisti, differente è invece la modalità per richiedere l'accesso al STS.

I dati da inviare sono quelli relativi a tutte le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti, o rimborsate nell'anno 2017, ininfluente la data della fattura o del rimborso.

"La trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria -si legge nella nota- riguarda i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata".

Non devono, invece, essere inviate i dati delle fatture emesse nei confronti dei pazienti che hanno espresso opposizione all'invio.

L'invio dei dati poteva essere fatto durante l'anno oppure in un unico invio entro la data della scadenza.

Sul fronte sanzioni la norma prevede che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000".







6

Per votare occorre inserire le poprie credenziali Medikey



Interessante (12 voti / media 3)